

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio » (1853) (D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri);

« Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882) (D'iniziativa dei senatori Signori ed altri);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1882, con assorbimento del disegno di legge n. 1853:

PRESIDENTE	Pag. 589, 591, 592 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI	592
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	592
MANCINI	591, 593
TIBERI, relatore alla Commissione	590, 592

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

P O R R O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio » (1853), d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri;

« Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri;

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1882, con assorbimento del disegno di legge n. 1853

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio », d'iniziativa dei senatori Picardi, Salerno, Leggieri, Pecoraro, Follieri, Baldini, De Carolis, Santalco, Gatto Eugenio, Noè, Costa, Berlanda e Attaguile, e « Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio », d'iniziativa dei senatori Signori, Bloise, Niccoli e Berlanda. Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come si ricorderà, sulla materia oggetto dei due provvedimenti abbiamo già avuto modo, la settimana scorsa, in sede referente, di ascoltare una prima relazione da parte del senatore Tiberi, il quale concluse avanzando la proposta di chiedere l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante. Poichè la proposta fu accettata dall'intera Commissione, essa fu trasmessa al Presidente del Senato, che l'ha accolta.

Prego pertanto il senatore Tiberi di riferire alla Commissione sui due disegni di legge in sede deliberante.

T I B E R I, *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'argomento oggetto dei due disegni di legge si ricollega agli adempimenti previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426. Per poter comprendere e trattare il merito dei provvedimenti, sia pure sommariamente dato che è materia quanto mai esplicita, e poter arrivare ad una efficace conclusione, ritengo di dover fare dei brevissimi richiami ai precedenti legislativi.

Mi riferisco innanzitutto all'articolo 1 della legge citata, a proposito del quale sono opportuni alcuni chiarimenti in ordine all'attività di commercio all'ingrosso e al minuto. Ai sensi di tale legge, l'attività di commercio all'ingrosso risulta esercitata da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti. L'attività può assumere la forma di

commercio interno, di importazione o di esportazione.

Di contro, l'attività di commercio al minuto è quella che viene esercitata da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale.

In ragione di questa ben precisa distinzione, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dispone: « È vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendita, l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto ». A sua volta, l'articolo 40 della medesima legge stabilisce che: « Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di licenza per la vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso punto di vendita entro 3 anni devono ottemperare alla norma di cui all'articolo 1 della presente legge ». Questo termine veniva a scadere il 21 luglio 1974. In considerazione degli adempimenti che l'attuazione della norma comportava e delle difficoltà che i commercianti potessero incontrare per rispettare il termine suddetto, la legge n. 325 del 30 luglio 1974 ha prorogato il termine al 31 gennaio.

I due disegni di legge in discussione riesaminano la materia da un'ottica diversa. Quello d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri, valutate le particolari caratteristiche del settore della distribuzione all'ingrosso e al minuto svolte congiuntamente, conclude che il divieto previsto dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non si deve applicare nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore di tale legge, già effettuassero tale tipo di vendita promiscua. In altre parole il senatore Picardi, col suo provvedimento, finisce con lo stabilire che le norme valide fino all'entrata in vigore della legge n. 426 del 1971 per la disciplina del commercio all'ingrosso e al minuto conservano la loro efficacia per coloro che già vi sottostavano, mentre sono da ritenersi decadute e sostituite dalla legge stessa per coloro che hanno cominciato tale attività da quella data.

Il disegno di legge dei senatori Signori ed altri invece, tende a fissare una proroga pura

10ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1975)

e semplice del termine di scadenza delle norme stabilite con la legge del 1971, cioè prevede che la proroga scaduta il 31 gennaio 1975 sia rinnovata per altri 2 anni, quindi fino al 31 gennaio 1977. Ciò in ragione di tre considerazioni fondamentali. Anzitutto delle difficoltà connesse con l'attuale fase di recessione economica, le quali rendono gravoso, per i rivenditori, il compito di attuare una diversa articolazione, in locali distinti, delle due attività all'ingrosso e al minuto. In secondo luogo, per evitare — e con ciò sembra porsi in posizione polemica nei confronti del provvedimento del senatore Picardi presentato in data antecedente — di creare condizioni di distorsione nella concorrenza, distorsioni che, nella fattispecie, verrebbero a identificarsi nella possibilità di vendere all'ingrosso e al minuto negli stessi locali. Infine, viene tenuto conto dell'indagine conoscitiva promossa dalla Camera dei deputati sullo stato di attuazione della legge n. 426 del 1971 e, nella relazione introduttiva, si afferma il proposito di prendere in esame i risultati di tale indagine per arrivare ad una normativa a carattere definitivo.

A questo punto lascio agli onorevoli colleghi ed ai Gruppi che essi rappresentano di definire la loro posizione nei confronti, o dell'accettazione di una norma che annulli il termine ultimativo posto dalla legge del 1971, sanzionando uno stato di fatto per coloro che, alla entrata in vigore della legge, già attuavano contemporaneamente e nei medesimi locali la vendita all'ingrosso e al minuto, (stabilendo una disciplina diversa per coloro che, invece, hanno ottenuto la licenza in data successiva), oppure del rinvio della soluzione del problema, accogliendo la proposta di rinnovo per altri 2 anni della proroga scaduta il 31 gennaio scorso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A N C I N I . Premetto che l'odierna posizione del nostro Gruppo stabilisce un certo rapporto di coerenza con l'atteggiamento che la nostra parte politica assunse nella seduta del 24 luglio 1974, allorchè fu discussa

e approvata la proroga al 31 gennaio 1975 del termine previsto dall'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Comprendiamo le motivazioni illustrate dal relatore e che sono del resto contenute nel testo di presentazione dei due disegni di legge in discussione, riconoscendone la validità. Ciò premesso, teniamo a precisare che criticiamo — questa è in sostanza la nostra posizione — il sistema ricorrente delle proroghe, perchè, così facendo, si continua a rappezzare una situazione che, invece, deve essere organicamente esaminata e chiarita. Se il problema esiste, come esiste, non può essere posto in relazione ai soli inconvenienti della recessione economica, e, comunque, deve essere organicamente valutato e portato ad equa soluzione, non certo nel modo, almeno a nostro giudizio, proposto dal collega Picardi.

Data la situazione di emergenza venutasi a determinare a causa della scadenza del termine per l'attuazione del disposto dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, siamo peraltro del parere che, in via del tutto eccezionale, si arrivi alla concessione di un'altra proroga, per un periodo massimo di un anno, con l'impegno di risolvere nel frattempo il problema con un provvedimento organico e definitivo che ne attribuisca la competenza alle regioni. Data la diversità obiettivamente esistente nella rete distributiva, ad esempio, delle regioni Lombardia e Molise, non è infatti possibile fissare una norma generale, rigida, col pericolo, scontato, di doverne poi constatare l'inapplicabilità, ma è necessario ricorrere all'istituto delle leggi regionali o quanto meno concedere alle Regioni la facoltà di emanare propri regolamenti di attuazione, flessibili e articolati. Di questa realtà e delle conseguenti difficoltà, che non sono temporanee bensì strutturali, fanno del resto fede le stesse relazioni che accompagnano i due disegni di legge oggi al nostro esame.

Riassumendo: poichè siamo in linea di principio contrari all'istituto della proroga, dichiariamo di astenerci sul disegno di legge dei senatori Signori ed altri, mentre esprimiamo parere negativo su quello dei senatori Picardi ed altri per le considerazioni di merito fatte.

ALESSANDRINI. Si, onorevole Presidente, ritengo — e ho più volte dichiarato — che le leggi non sono mai perfette. Di conseguenza può determinarsi nel tempo, anche per il variare delle situazioni la necessità di un loro adeguamento alle situazioni specifiche. L'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 risponde a quest'esigenza, all'opportunità, cioè, di adeguare un provvedimento, che ha inteso disciplinare il settore del commercio ad una situazione contingente, che non era in atto allorchè la legge fu approvata. Non ritengo, quindi, criticabile intervenire sul piano legislativo per sospendere almeno temporaneamente, l'effetto di una norma, quando questo risponda ad una necessità.

Nei giorni scorsi abbiamo preso diligente conoscenza della difficile situazione nella quale versa il settore della distribuzione del nostro Paese, sia per i piccoli che i grandi operatori commerciali. Ebbene, i provvedimenti oggi in esame si inseriscono in tale problematica e contribuiscono ad attenuare la situazione di crisi venutasi a determinare nel settore commerciale. Pertanto ritengo sia stato saggio proporli e sia giusto prenderli nella dovuta considerazione. L'unica perplessità riguarda il tipo della deroga: se cioè adeguarsi alla situazione denunciata senza limiti di tempo, legittimando, in via definitiva, la distribuzione al minuto e all'ingrosso nei medesimi locali a coloro che già la attuavano alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1971, n. 426, o se non sia piuttosto il caso di concedere un'ulteriore proroga al termine di cui all'articolo 40 della legge stessa, in attesa di verificare meglio il processo di assestamento dell'attività commerciale. Il problema sta tutto qui.

Vi sono anche altre ragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno di legge n. 1882. Certo, se fossimo convinti della completa validità delle argomentazioni poste alla base del disegno di legge n. 1853, potremmo adottare un provvedimento definitivo; per me, tuttavia, rimangono ancora seri dubbi al riguardo, perchè vi sono taluni settori commerciali che non possono materialmente attrezzarsi alla vendita al mi-

nuto senza operare contemporaneamente anche nel campo della distribuzione all'ingrosso. Inoltre non si può non tener conto del fatto che molti operatori economici, in ossequio alla legge, hanno già provveduto alla separazione dei locali. Se ora abrogassimo definitivamente il disposto originario della legge n. 426, significherebbe, in pratica, dir loro che hanno sbagliato ad osservare la legge. Concludo con una proposta: si conceda la proroga, con il limite di due anni. Non credo che tale periodo di tempo sia eccessivo; forse, risulterà ancora insufficiente per avere una visione esatta della situazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TIBERI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito che hanno dato qualità e giustificazione alla problematica che avevo brevemente illustrato. Posso ora sciogliere quella sorta di riserva che avevo espresso e, in accordo con l'opinione prevalente emersa nel corso della discussione generale, ribadire l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 1882, rilevando che in esso dovrà ritenersi assorbito il disegno di legge n. 1853.

Sono anche d'accordo che la proroga sia concessa per non meno di due anni. Presenterò inoltre un emendamento formale, di tecnica legislativa, che non muta la sostanza dell'articolo unico, tendente ad aggiungere dopo la parola: « commercio » le altre: « modificata dalla legge 30 luglio 1974, numero 325 ».

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si dichiara d'accordo con le valutazioni espresse dal senatore Mancini, tanto è vero che nel maggio 1974 aveva predisposto un disegno di legge, (il quale però poi non ha avuto seguito), che recepiva l'osservazione che le modifiche della legge n. 426 dovevano avvenire nel quadro delle obiettive realtà territoriali delle diverse regioni. Il Ministro dell'industria riproporrà in questi giorni al Consiglio dei ministri uno sche-

10ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1975)

ma di disegno di legge di questo tipo, che in sostanza fa riferimento alle obiettive esigenze e diversificazioni dei vari territori. La legge n. 426 non ha potuto avere completa applicazione proprio per le difficoltà dei comuni di stabilire i programmi locali e le caratteristiche socio-economiche.

In attesa di una corretta disciplina di questo settore, il Governo ritiene sia opportuno prorogare di due anni il termine prescritto all'articolo 40 della legge n. 426. Ciò non avvilisce coloro che si sono attenuti alla legge, mentre concede il tempo necessario per affrontare il problema in modo efficiente e organico. Il Governo si dichiara pertanto favorevole a quanto proposto dall'onorevole relatore, di cui condivide la proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1882, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, è prorogato fino al 31 gennaio 1977.

Il relatore senatore Tiberi ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere do-

po la parola: « commercio » le altre: « modificata dalla legge 30 luglio 1974, n. 325 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore senatore Tiberi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

MANCINI. Il Gruppo comunista dichiara che si asterrà nella votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 1853, d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO